

ACCERTAMENTO

Forfettari nel mirino: arrivano 4.000 schemi d'atto dall'Agenzia delle Entrate

di Fabio Sartori

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

Nel mese di ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i **controlli sui contribuenti in regime forfettario**, inviando oltre 4.000 schemi d'atto ai soggetti per i quali, dalle analisi dei flussi dichiarativi, risultano **cause ostative** alla permanenza nel regime agevolato **per l'anno d'imposta 2021**.

Le verifiche in atto si collocano nel più ampio quadro della **compliance fiscale preventiva**, finalizzata a promuovere il principio del contraddittorio, tra contribuente e Amministrazione finanziaria, e a stimolare la regolarizzazione spontanea prima dell'avvio dell'accertamento vero e proprio.

L'origine dei controlli

L'Agenzia ha incrociato i dati presenti nelle **Certificazioni Uniche 2021**, nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei quadri LM dei Modelli Redditi, individuando posizioni in cui risultano **redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nel 2020**. Come è noto, tra le cause ostative all'applicazione del regime forfettario figura quella prevista dalla lettera d-ter) dell'[art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014](#). La disposizione stabilisce che non possono avvalersi del regime agevolato i contribuenti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ([artt. 49 e 50, TUIR](#)) superiori a 30.000 euro. La ratio della norma è evitare che **il regime di favore sia utilizzato da soggetti che**, pur svolgendo attività autonoma, **conservano fonti di reddito stabile** e significativo da lavoro dipendente, in potenziale contrasto con la logica di sostegno all'imprenditorialità minore.

È, tuttavia, previsto un elemento di irrilevanza condizionata: la verifica della soglia dei 30.000 euro non rileva qualora il rapporto di lavoro sia **cessato nell'anno precedente**. In tal caso, la **causa ostativa non opera**, poiché la perdita del lavoro costituisce **presupposto per l'avvio o la prosecuzione dell'attività autonoma** in regime agevolato.

Sul piano normativo, merita di essere ricordato che la Legge di bilancio 2025 ([art. 1, comma](#)

[12, Legge n. 207/2024](#)) ha innalzato temporaneamente la **soglia da 30.000 a 35.000 euro**, limitatamente al **periodo d'imposta 2025**, al fine di adeguare il limite reddituale all'andamento inflazionistico e rendere più flessibile l'accesso al regime. Tale modifica, tuttavia, non incide retroattivamente sui periodi d'imposta precedenti, per i quali resta ferma la **soglia dei 30.000 euro**.

In sintesi, la verifica della causa ostativa di cui alla lettera *d-ter*) si sviluppa attraverso **3 fasi logiche**: innanzitutto, **l'accertamento dell'esistenza di redditi di lavoro dipendente** o assimilati percepiti nel periodo d'imposta precedente; successivamente, il **confronto dell'importo complessivo con la soglia di 30.000 euro** (innalzata a 35.000 euro limitatamente al 2025); infine, la **valutazione della cessazione o della prosecuzione del rapporto di lavoro**, elemento che può escludere l'effetto ostativo qualora il rapporto risulti concluso prima dell'avvio dell'attività autonoma.

Dal punto di vista dichiarativo, i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente trovano rappresentazione nel **Quadro RC del Modello Redditi Persone Fisiche**. In tale quadro devono essere riportati **gli importi risultanti dalle Certificazioni Uniche (CU)** rilasciate dai sostituti d'imposta, ossia dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali e pensionistici, con riferimento alle somme corrisposte e alle eventuali ritenute operate.

Nel caso in cui il contribuente abbia **percepito redditi da soggetti non qualificabili come sostituti d'imposta**, ad esempio un privato che corrisponde compensi per attività di assistenza familiare, come colf, badanti o baby-sitter, i **dati devono essere ricostruiti sulla base della documentazione rilasciata dal soggetto erogante** (ad esempio, contratto, ricevuta, bonifico o attestazione di pagamento). Poiché il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, egli **non è tenuto al rilascio della Certificazione Unica** al lavoratore.

Egli è, tuttavia, tenuto a fornire al lavoratore **un'attestazione annuale che riepiloghi le retribuzioni complessivamente corrisposte**, gli eventuali **contributi versati** e le **indennità maturate**, secondo quanto previsto dalla prassi INPS e dai principi del CCNL del Lavoro domestico, a tutela della trasparenza e della **corretta documentazione del rapporto di lavoro**.

Qualora, nel corso del medesimo periodo d'imposta, il contribuente abbia instaurato **più rapporti di lavoro dipendente o assimilato**, la compilazione del **Quadro RC richiede particolare attenzione**.

Se il lavoratore ha richiesto all'ultimo datore di lavoro di **effettuare il conguaglio fiscale** tenendo conto anche dei redditi percepiti in precedenza, nella dichiarazione dovranno essere riportati esclusivamente i **dati contenuti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo**, poiché tale documento riassume l'ammontare complessivo dei redditi cumulati e delle ritenute già operate. Diversamente, se tale richiesta non è stata formulata, il contribuente è tenuto a **sommare autonomamente i redditi risultanti da tutte le CU ricevute**, affinché la dichiarazione rifletta l'ammontare complessivo percepito.

Sul piano operativo, una corretta ricostruzione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è fondamentale **per la verifica della soglia dei 30.000 euro**, il cui superamento determina l'applicazione della causa ostativa alla **permanenza nel regime forfettario**. Eventuali errori di imputazione o omissioni nel Quadro RC – dovuti, ad esempio, a Certificazioni Uniche mancanti, duplicate o non aggiornate – possono generare scostamenti solo apparenti, che **l'Agenzia delle Entrate è in grado di individuare tramite l'incrocio automatizzato dei flussi telematici**.

Tali disallineamenti alimentano i **sistemi di analisi del rischio dichiarativo** e possono dare origine a **comunicazioni di compliance** volte a sollecitare il contribuente alla verifica o regolarizzazione della propria posizione.

Questionari e richieste di chiarimenti

Già nel 2024 l'Agenzia aveva inviato questionari conoscitivi a **liste di contribuenti selezionati per anomalie sul 2021**. Molti di tali inviti, tuttavia, non sono stati riscontrati, circostanza che ha determinato **l'avvio di accertamenti formali** e la predisposizione di **schemi d'atto di contestazione**.

Lo schema di atto, disciplinato dall'[art. 6-bis, Legge n. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente), rappresenta una **comunicazione preliminare** all'avviso di accertamento tributario, introdotta dal Legislatore per rafforzare il principio del contraddittorio preventivo tra **contribuente e Fisco**.

Si tratta di un **atto endoprocedimentale** che anticipa il contenuto dell'accertamento definitivo e consente al contribuente di prendere visione delle contestazioni formulate dall'ufficio, esercitando il **diritto di presentare osservazioni, chiarimenti o documenti integrativi** entro il termine assegnato.

L'obiettivo è duplice: da un lato, **assicurare la partecipazione attiva del contribuente** al procedimento amministrativo, favorendo l'emersione di elementi non conosciuti dall'ufficio; dall'altro, **prevenire l'emissione di atti viziati o infondati**, in un'ottica di maggiore correttezza e trasparenza dell'azione impositiva.

Effetti dell'inerzia del contribuente in caso di decadenza

Il mancato riscontro alle richieste di chiarimento inviate dall'Agenzia delle Entrate è valutato, in via presuntiva, come **conferma dell'anomalia rilevata**. Ciò consente all'ufficio di procedere alla **ricostruzione d'ufficio dei redditi e al ricalcolo delle imposte** secondo le regole del regime ordinario, con conseguente decadenza dal forfettario per il periodo d'imposta interessato.

In tali casi, i redditi originariamente dichiarati in forma agevolata vengono **riliquidati in base ai criteri ordinari**, con **obbligo di versamento dell'IVA, dell'IRPEF e dei contributi previdenziali**,

oltre all'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione previste dal D.Lgs. n. 471/1997. Operativamente, l'ufficio trasmette uno **schema d'atto di accertamento**, invitando il contribuente a formulare osservazioni o memorie difensive, **prima dell'emissione dell'avviso definitivo**.

In assenza di adesione o definizione agevolata, l'accertamento comporta, solitamente, un aumento sostanziale del carico fiscale, determinato dalla **perdita dell'aliquota sostitutiva del 15% (o 5%)** e dalla ricostituzione **dell'imposizione ordinaria ai fini IVA e contributivi**.

Profili difensivi e adempimenti

Il contribuente che riceve la comunicazione o lo schema d'atto può intervenire in 3 modi:

1. **rispondere al questionario** o alla richiesta di chiarimenti, fornendo documentazione che attesti la cessazione del rapporto di lavoro o la non superata soglia dei 30.000 euro;
2. **presentare una dichiarazione integrativa** per sanare la posizione, beneficiando del ravvedimento operoso ([art. 13, D.Lgs. n. 472/1997](#));
3. **partecipare al contraddittorio entro il termine assegnato**, formulando osservazioni puntuali e, se necessario, chiedendo l'attivazione dell'accertamento con adesione.

Sotto il profilo probatorio, la difesa più efficace consiste nella **dimostrazione documentale della cessazione del rapporto di lavoro** antecedente all'avvio o alla prosecuzione dell'attività autonoma. Tale elemento, infatti, rappresenta **l'unica circostanza idonea a neutralizzare l'effetto ostativo** previsto dalla lettera d-ter) dell'[art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014](#), poiché la norma non riconosce alcuna rilevanza alla marginalità o occasionalità del reddito da lavoro dipendente in **assenza di cessazione del rapporto**. In tali circostanze, l'unica linea difensiva efficace consiste nel **dimostrare l'inesattezza o l'incompletezza dei dati** acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, fornendo **elementi documentali idonei** a rettificare o integrare le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Considerazioni finali

La campagna di controlli sui forfettari 2021 segna **l'inizio di una nuova stagione dell'accertamento digitale**, in cui la capacità di elaborare dati in tempo reale trasforma la **prevenzione fiscale in un processo continuo e predittivo**.

L'Agenzia delle Entrate non agisce più solo come organo di verifica, ma come **interlocutore anticipato del contribuente**, in un dialogo dove la tecnologia diventa strumento di trasparenza e responsabilità condivisa. **Per i contribuenti, la sfida è conservare la coerenza dichiarativa e dimostrare la propria buona fede** prima che l'anomalia diventi contestazione.

Per i professionisti, è un banco di prova culturale: saper tradurre la complessità del dato fiscale in governance, accompagnando il cliente verso una compliance consapevole, documentata e



non subita.